

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N 3193</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1985, n. 506,  
recante decorrenza dei termini per le comunicazioni da parte  
della « Monte Titoli SpA »

*Presentato l'8 ottobre 1985*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nel luglio scorso il Senato della Repubblica ha approvato un emendamento governativo al disegno di legge n. 436 attraverso il quale è stata adeguatamente disciplinata la attività e l'organizzazione della « Monte Titoli SpA », quale istituto gestore del sistema nazionale di custodia e amministrazione accentrata di valori mobiliari

Una volta che la Camera dei deputati avrà definitivamente approvato il disegno

di legge relativo (atto n. 3069), la Monte Titoli si troverà ad operare attraverso strumenti atti a facilitare le negoziazioni dei titoli, soprattutto di quelli quotati, ed a migliorare i servizi bancari relativi. Lo stesso disegno di legge assoggetta la società a numerosi controlli di tipo pubblicistico demandati al Ministero del tesoro, alla CONSOB ed alla Banca d'Italia. Nella nuova fisionomia che la società dovrà darsi non sarà più necessario che

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

essa conservi la qualità di società fiduciaria, fin qui ritenuta imprescindibile, in assenza di apposita disposizione legittimante, per la intestazione ad essa dei titoli azionari. In tal senso il comma 12 dell'articolo 5 già approvato dal Senato dispone che la « Monte Titoli S.p.A. non è soggetta alla disciplina delle società fiduciarie ».

Nelle more dell'approvazione delle citate disposizioni la società conserva tale qualità e ciò comporta che essa rispetti tutti gli adempimenti prescritti per le società fiduciarie; tra questi, quelli della recente legge 4 giugno 1985, n. 281, appaiono particolarmente complessi e non risultano compatibili con la filosofia che presiede alle norme per la Monte Titoli in corso di approvazione.

Occorre poi considerare che i termini fissati dalla legge n. 281, se sono congrui per le segnalazioni individuali o di normali società fiduciarie, rispetto ad un sistema a diffusione nazionale, ma su base decentrata, quale è quello della Monte Titoli, appaiono in ogni caso particolarmente esigui per l'approntamento delle procedure necessarie, da realizzarsi presso le singole componenti del sistema ban-

cario. L'attuale assetto organizzativo del sistema, infatti, è tale che le segnalazioni dovrebbero essere trasmesse da tutte le banche aderenti alla Monte Titoli e a rigore, atteso anche il possibile frazionamento di posizioni individuali presso più aderenti, riguardare tutta la clientela, perciò anche sotto la soglia minima del 2 per cento fissata dalla legge.

Attesi i principi emergenti dal testo già approvato da un ramo del Parlamento e, comunque, la complessità dei problemi organizzativi che derivano alla Monte Titoli dall'applicazione della legge n. 281, si è convenuto sull'opportunità di spostare al 1° aprile 1986 i termini iniziali per le comunicazioni previste dalla stessa legge. Ciò anche al fine di dar modo alla Camera dei deputati di esaminare il disegno di legge n. 3069 senza le preoccupazioni derivanti dai cennati problemi temporali.

\* \* \*

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 7 ottobre 1985, n. 506, recante decorrenza dei termini per le comunicazioni da parte della « Monte Titoli S.p.A. ».

*Decreto-legge 7 ottobre 1985, n. 506, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la decorrenza dei termini per le comunicazioni che la « Monte Titoli SpA » è tenuta ad effettuare ai sensi della legge 4 giugno 1985, n. 281, allo scopo di consentire la definizione della disciplina giuridica dell'attività e dell'organizzazione di detta società, quale istituto gestore del sistema nazionale di custodia ed amministrazione accentrata di valori mobiliari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

Relativamente alle azioni conferite in custodia ed amministrazione accentrata presso la « Monte Titoli SpA », tutti i termini per le comunicazioni che la società stessa è tenuta ad effettuare ai sensi della legge 4 giugno 1985, n. 281, decorrono dal 1° aprile 1986; restano fermi gli obblighi propri degli effettivi proprietari delle azioni medesime.

### ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1985.

COSSIGA

CRAXI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.